

TI_GERICHTE 32.2002.117 vom 20. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.117

FR: TI_GERICHTE 32.2002.117 du 20 août 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.117 del 20 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati A livello psicologico e mentale vi sono sicuramente delle menomazioni in un paziente che soffre da molti anni di dolori lombari che ne hanno fortemente influenzato il suo atteggiamento. A livello fisico vi è una parziale limitazione dovuta alle alterazioni statico-degenerative sopra menzionate, limitazione per lavori fisici particolarmente pesanti. Nell'ambito sociale vi sono pure da segnalare delle limitazioni, dovute principalmente al fatto che egli non parla italiano.

E. 2

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? Come già affermato sopra, il signor _____ non lavora più quale fabbro dal 1994. Pur non sapendo bene che tipo di attività svolgesse allora, ritengo poco probabile che egli possa mai riprendere a svolgere la sua precedente attività.

E. 3

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività: Sul piano puramente teorico e reumatologico ritengo che l'assicurato possa ancora svolgere delle attività lavorative medio-leggere senza particolari limitazioni. Vista l'assenza di conoscenze linguistiche, nonché di una formazione professionale specifica (ad eccezione di quella di fabbro), verrebbero in considerazione solo lavori non qualificati che non richiedano alcuna conoscenza della lingua né scritta né parlata. In pratica è però assai difficile poter proporre un'attività lavorativa che possa effettivamente venire svolta dall'assicurato. Prego ancora la dr.ssa _____, che legge in copia, di voler avviare le indagini necessarie per trovare la causa dell'aumento della VES." (Doc. AI __, pag. 8-9) Esperiti i succitati accertamenti medici specialistici, l'UAI ha quindi incaricato il consulente in integrazione professionale di procedere ad una valutazione economica del caso. Con rapporto 29 aprile 2002 il consulente ha osservato: " L'A è un cittadino _____, coniugato, in Svizzera dal 1994, rifugiato politico. Dal 1994 non lavora. Ha frequentato le scuote dell'obbligo (8 anni) nel suo Paese e svolto l'attività di fabbro. Non conosce la lingua italiana né scritta né orale. Ha disturbi alla CV. Non è possibile avviare provvedimenti formativi visto e considerato la scolarizzazione, le competenze professionali, l'età e la conoscenza linguistica. Può svolgere attività non qualificate, medio-leggere (15-20 Kg!), senza limitazioni. Non sono esigibili quei lavori pesanti, il sollevamento ripetuto di 15-20 Kg, nonché movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco. L'A è dunque nella condizione di riferirsi al mercato dei lavoro non qualificato medioleggero. Il settore artigianale ed industriale, è il più indicato poiché dà la

possibilità di svolgere mansioni semplici che non sollecitano né le competenze linguistiche né le capacità intellettuali; oltre a ciò il Terziario acconsente di lavorare in posizione seduta - eretta - variabile (in funzione dell'attività). L'A è può reinserirsi nelle aziende che si occupano della produzione/lavorazione delle seguenti materie prime: alimenti, bevande, tabacco, tessili, calzature, cuoio, plastica, metallo. Le azioni produttive che l'A potrebbe svolgere senza limitazioni sono quelle d'assemblaggio/montaggio, lucidatura, verniciatura, confezione, controllo/verifica, produzione di componenti, stoccaggio, imballaggio, supporto alle postazioni produttive, ... Ecco alcuni esempi, a mio parere, di ruoli idonei: l'addetto alla lucidatura di prodotti metallici (per esempio: quadranti d'orologi, monete, medaglie, rubinetti), l'addetto alla rifinitura di prodotti plastici, calzature (toglie le sbavature di produzione per esempio a componenti d'automobili, suppellettili, calzature), addetto alla confezione (colloca prodotti per esempio alimentari negli appositi involucri), addetto all'assemblaggio di componenti elettrici (per esempio motori di piccole dimensioni) oppure metallici (per esempio pompe di 2-3 kg), addetto all'imballaggio (la produzione è riposta in apposite confezioni atte alla vendita o alla consegna), addetto al controllo/verifica di funzionamento (le garanzie e il concetto di qualità comporta una verifica del funzionamento del prodotto finito e talvolta del semi lavorato). Dal punto di vista economico per le attività non qualificata semplice ripetitiva leggera il reddito annuale previsto dalle ESS2001, Cat. 4, maschile privato, mediana, è Fr 47'224 (Fonte ESSI 998 + rincari). Vista l'età dell'Assicurato il sottoscritto propone una riduzione del 25% del reddito presumibile per motivi di rendimento di ritmo d'età. Ne consegue che il reddito presumibile dell'A è Fr 35'418." (Doc. AI _) 2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

2.8. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è giunto il perito dr. _____, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente e minuziosamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità al lavoro, concludendo per una inabilità al 50% in attività pesanti (quale può senz'altro essere considerata quella di fabbro, appresa e precedentemente svolta dall'assicurato) rispettivamente per una capacità in attività lavorative medio leggere senza particolari limitazioni. Il referto specialistico del dr. _____, frutto di una approfondita e minuziosa valutazione del danno alla salute di cui _____ è portatore, rispecchia i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ad esso può pertanto esser fatto riferimento per la pronuncia del presente giudizio, non essendo per il resto ravvisabili agli atti di causa elementi sufficienti per negare alla perizia specialistica forza probatoria piena (cfr. le più generiche e meno circostanziate attestazioni del medico curante di cui ai doc. AI _). Con il gravame l'assicurato sembra d'altronde censurare piuttosto l'operato del consulente in integrazione professionale che non le risultanze peritali, le quali tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, concludono inequivocabilmente per una piena capacità lavorativa in attività medio-leggere, giudizio sul quale il consulente ha fondato la propria valutazione e stabilito il reddito che l'assicurato potrebbe ancora conseguire tenuto conto della sua situazione invalidante. Tuttavia, per quanto concerne l'aspetto economico, questo TCA non può esimersi dal rilevare quanto segue. L'amministrazione, sulla scorta del rapporto del consulente IP indicante l'esigibilità di un reddito da invalido di fr. 35'418, ha concluso per l'assenza di incapacità al guadagno dell'assicurato. L'UAI ha quindi considerato ai fini decisionali unicamente l'esistenza di una capacità lavorativa residua in attività adeguate, nelle quali l'assicurato potrebbe conseguire il succitato reddito, prescindendo dall'effettuazione, malgrado l'esplicito riferimento nella decisione impugnata alla normativa di cui all'art. 28 LAI, del raffronto dei redditi in applicazione del metodo generale di calcolo, la cui applicazione appare in casu senz'altro giustificata, nulla agli atti permettendo di concludere che l'assicurato, ancorché professionalmente non più attivo dal 1994, all'insorgere del danno alla salute non avrebbe esercitato l'attività precedentemente svolta di fabbro, ciò che avrebbe di conseguenza comportato l'applicazione al caso di specie del metodo straordinario giusta l'art. 5 LAI e 27 OAI. Stante quanto sopra l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché proceda ad una completa valutazione economica della fattispecie, determinando segnatamente il reddito ipotetico da valido - con riferimento all'attività di fabbro appresa e precedentemente svolta dall'assicurato - per poi procedere al suo raffronto con il reddito da invalido, il quale dovrà essere stabilito facendo riferimento - contrariamente a quanto stabilito nel citato rapporto d'integrazione 29 aprile 2002 (cfr. doc. AI _) - ai dati statistici salariali elaborati dall'Ufficio federale di statistica per l'anno 2000 e tenendo conto di eventuali successivi adeguamenti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.